

Decreto Semplificazioni 2022

Legge di conversione in Gazzetta Ufficiale

Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022

Legge 4 agosto 2022, n. 122 di conversione, con modificazioni, del decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022)



a cura di Antonio Mangione Responsabile Area Fiscale Confagricoltura Bari

Decreto Semplificazioni 2022

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022, la legge 4 agosto 2022, n. 122 di conversione, con modificazioni, del decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022). Con la legge di conversione diventano effettive diverse disposizioni in materia fiscale, che di seguito evidenziamo:

- **Imposta di soggiorno** - Rinviata al 30 settembre 2022, la dichiarazione relativa agli anni 2020 e 2021.
- **Autodichiarazione degli aiuti di Stato COVID-19** - Confermata la proroga come previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 giugno è stata differita al 30 novembre 2022.
- **Dichiarazione IMU 2022** - Confermata la proroga della scadenza al 31 dicembre 2022

Scadenze 30 giugno 2022	Proroga DL Semplificazioni
Dichiarazione imposta di soggiorno	30 settembre 2022
Dichiarazione IMU	31 dicembre 2022
Autocertificazione aiuti di Stato Covid-19	30 novembre 2022

- **LIPE 2° Trimestre** - Confermato il rinvio della scadenza dal 16 settembre al 30 settembre.

NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE LIPE	
LIQUIDAZIONE IVA MENSILE E TRIMESTRALE	SCADENZA
1° trimestre (gennaio, febbraio e marzo)	31 maggio
2° trimestre (aprile, maggio e giugno)	30 settembre
3° trimestre (luglio, agosto e settembre)	30 novembre
4° trimestre (ottobre, novembre e dicembre)	28 febbraio anno successivo

Modello F24 - Ulteriore estensione dell'utilizzo del modello F24 per il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dello Stato e degli enti territoriali e previdenziali (articolo 3-bis); Il modello F24 diventa la modalità di riferimento privilegiata per tutti i pagamenti tributari e previdenziali. Lo ha stabilito il decreto Semplificazioni, con una modifica introdotta in sede di conversione in legge. Un decreto del MEF individuerà le ulteriori tipologie di versamento per le quali sarà possibile utilizzare il modello F24.

Elenchi INTRASTAT - in sede di conversione è stato nuovamente modificato il calendario di presentazione dei modelli. È stato, in particolare, ripristinato l'ordinario termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, fissato entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (invece che entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento, come originariamente previsto dal Decreto Semplificazioni Fiscali).

TERMINI DI PRESENTAZIONE MODELLI INTRASTAT			
PERIODICITÀ MENSILE		PERIODICITÀ TRIMESTRALE	
Gennaio	25 febbraio	1° trimestre	26 aprile
Febbraio	25 marzo		
Marzo	26 aprile		
Aprile	25 maggio	2° trimestre	25 luglio
Maggio	25 giugno		
Giugno	25 luglio		
Luglio	25 agosto	3° trimestre	25 ottobre
Agosto	25 settembre		
Settembre	25 ottobre		
Ottobre	25 novembre	4° trimestre	25 gennaio anno successivo
Novembre	25 dicembre		
Dicembre	25 gennaio anno successivo		

Bollo fatture elettroniche - Per le fatture emesse dal 1° gennaio 2023, viene aumentata da 250 a 5.000 euro la soglia per il rinvio del versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In particolare, è ora previsto che il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

1. per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro;
2. per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 5.000 euro.

Conseguentemente, per le fatture emesse nel primo trimestre 2023 il cui importo da versare non supera 5.000 euro, il bollo può essere pagato entro il 30 settembre, termine previsto per il versamento del secondo trimestre, mentre per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre il cui importo dovuto non sia superiore, complessivamente, a 5.000 euro, il bollo può essere versato entro il 30 novembre, termine previsto per il versamento del terzo trimestre.

Periodo di riferimento	Scadenza versamento fino al 31 dicembre 2022	Scadenza versamento dal 1° gennaio 2023
Imposta di bollo I trimestre	Scadenza il 31 maggio 2022 se superiore a 250 euro	Scadenza il 31 maggio 2022 se superiore a 5.000 euro
Imposta di bollo I trimestre	Scadenza il 30 settembre 2022 se inferiore a 250 euro	Scadenza il 30 settembre 2022 se inferiore a 5.000 euro
Imposta di bollo II trimestre	Scadenza 30 settembre 2022	-
Imposta di bollo I e II trimestre	Scadenza 30 novembre 2022 se inferiore a 250 euro	Scadenza 30 novembre 2022 se inferiore a 5.000 euro
Imposta di bollo III trimestre	Scadenza 30 novembre 2022	-
Imposta di bollo IV trimestre	Scadenza 28 febbraio 2023	-

Rimborsi fiscali per gli eredi - Il testo prevede che i crediti del defunto vengano erogati ai chiamati all'eredità, salvo diversa comunicazione degli interessati. Se il chiamato all'eredità rifiuta il rimborso, deve riversare la somma erogata all'Agenzia delle Entrate.

Bonus 200 euro senza autodichiarazione per i dipendenti pubblici - La dichiarazione preventiva sul possesso di determinati requisiti che le lavoratrici e i lavoratori dipendenti devono presentare al datore di lavoro per sbloccare il pagamento del bonus 200 euro non deve essere inviata dai dipendenti pubblici, in particolare da coloro che ricevono retribuzioni gestite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Cessione del credito estesa anche prima del 1° maggio 2022 - L'emendamento rientrato nella legge di conversione del Decreto Semplificazioni abroga il comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge n. 50 del 2022, che prevede quanto di seguito riportato:

“Le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.”

L’eliminazione del vincolo permetterà l’estensione della platea dei titolari di partita IVA a cui le banche potranno cedere il credito anche per le somme che sono state oggetto di prima comunicazione prima della data spartiacque del 1° maggio scorso. Potranno quindi essere sbloccati anche i crediti del 2022 e quelli relativi al periodo d’imposta 2021.

L'abrogazione dell'obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici; In particolare, sulla conservazione dei registri contabili, l'articolo 1 comma 2 bis del DL 73/2022, come modificato in sede di conversione, introduce una semplificazione secondo la quale i registri contabili sono regolarmente tenuti e conservati se archiviati elettronicamente a condizione che i contribuenti, in sede di accesso ispezione e verifica, dimostrino che gli stessi siano aggiornati sui sistemi elettronici e vengano stampati a richiesta degli organi procedenti e in loro presenza. La norma si riferisce solo ai registri contabili quindi ad esempio libro giornale, libro degli inventari e registri IVA, scritture ausiliarie comprese quelle di magazzino e registro dei beni ammortizzabili.

Esterometro -Con riferimento a tale adempimento, occorre premettere che per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, termine differito al 1° luglio 2022 dall'articolo 5, comma 14-ter, del DL 146/2021, i dati relativi alle operazioni con l'estero devono essere trasmessi tramite il Sistema di Interscambio, utilizzando lo stesso tracciato e formato della fattura elettronica (Provvedimento agenzia delle Entrate 374343/2021). Con il Decreto Semplificazioni, vengono escluse dall'obbligo di trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate le singole operazioni di importo non superiore a 5.000 euro relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia (es.: acquisti di beni che si trovano all'estero).

Le nuove modalità semplificate di comunicazione conclusione attività istruttoria da parte dell'Amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente. È previsto che in caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia informato, l'Amministrazione finanziaria comunichi al contribuente, in forma semplificata ed entro il termine di sessanta giorni della conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo della medesima. Le modalità semplificate di comunicazione saranno definite dall'Agenzia delle Entrate con un apposito provvedimento, e dovranno prevedere anche l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, e dell'applicazione "IO". Tali modalità semplificate di comunicazione non si applicheranno alle liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni.

Registrazione degli atti in termine fisso - È confermato il differimento di dieci giorni del termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso. In particolare, con la modifica degli artt. 13, commi 1 e 4, e 19, D.P.R. n. 131/1986, la registrazione deve avvenire entro trenta giorni (contro i precedenti venti giorni) dalla data dell'atto o, se precedente, dall'inizio del contratto. Il maggior termine di trenta giorni è poi applicabile per la denuncia degli eventi successivi (avveramento condizione sospensiva, esecuzione dell'atto prima dell'avveramento della condizione, proroghe, ecc.).

Validità attestazione contratti di locazione a canone concordato - È confermato che l'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato possa essere fatta valere per tutti i contratti di locazione stipulati successivamente al suo rilascio, mantenendo validità fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo territoriale del Comune a cui la stessa si riferisce. L'attestazione in questione è quella imposta dal decreto ministeriale del 16 gennaio 2017 per i contratti di locazione a canone concordato che non siano redatti con l'assistenza dei sindacati degli inquilini e delle associazioni della proprietà edilizia.

Correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) - Sono estesi al periodo d'imposta 2022 i correttivi ISA previsti per il 2020 e il 2021 dall'art. 148, D.L. n. 34/2020.

Inoltre, è previsto che:

- **per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021**, si tenga conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;
- **per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022**, si tenga conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

Monitoraggio fiscale intermediari finanziari - Con la modifica dell'art. 1, D.L. n. 167/1990, è confermata la riduzione da 15.000 a 5.000 euro, dell'importo oltre il quale gli intermediari finanziari devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati analitici dei trasferimenti da o verso l'estero effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, con i mezzi di pagamento di cui all'art. 1, comma 2, lett. s), D.Lgs. n. 231/2007 (assegni bancari e postali, assegni circolari e altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi). Nella comunicazione sono indicate le operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5, TUIR.

Bonus energia e gas - In sede di conversione è abrogato il comma 3-ter dell'art. 2, D.L. n. 50/2022, c.d. Decreto Aiuti, che vincolava la fruizione dei crediti di imposta per il secondo trimestre per imprese "gasivore", "non gasivore" e "non energivore" al regime de minimis.